

OGGETTO: D.M. 9/11/2007 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*”, nuova delimitazione delle aree infestate.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTA la decisione della Commissione del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

VISTO il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007”;

VISTA la DGR 05.06.2007, n. 390 concernente: “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*”, che alla lettera a) individua e dichiara “aree focolaio” le aree del territorio regionale in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso delle palme e nell'allegato 1 indica le misure fitosanitarie e prescrizioni per l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 29/07/2008, n. C1813 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*”, modifiche ed integrazioni. Definizione aree delimitate D.M. 9/11/2007;

TENUTO CONTO che la presenza del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* nella Regione Lazio è stata riscontrata ufficialmente nel mese di marzo 2006 nel territorio comunale di Roma e nel mese di novembre 2006 nel territorio provinciale di Latina, giuste comunicazioni al MIPAAF N. 41343/05 del 17/03/06 e N. 157892/05 del 13/11/06.

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha applicato, a partire dai primi ritrovamenti del parassita risalenti all'anno 2006, specifiche misure fitosanitarie mirate all'eradicazione dell'organismo nocivo, consistenti nell'abbattimento, distruzione e smaltimento sotto vincolo fitosanitario delle piante risultate infestate per un totale di n. 392 prescrizioni e n. 930 abbattimenti;

CONSIDERATO che a tali dati si aggiungono quelli relativi agli abbattimenti che molti comuni del Lazio, a seguito delle misure fitosanitarie contenute nella DGR 05.06.2007 n. 390, hanno disposto con speciali ordinanze sindacali;

CONSIDERATO che, pur applicando le specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione, dal continuo monitoraggio del territorio si è constatato che l'organismo nocivo si è diffuso ampiamente nelle aree contigue ai focolai originari, in maniera tale da non ritenere più possibile la sua eradicazione dal territorio regionale;

CONSIDERATO che il *Rhynchophorus ferrugineus* è quindi presente in modo contiguo sulla maggior parte del territorio costiero del Lazio, da Minturno (LT) a Santa Marinella (RM) nonché nei territori dell'entroterra limitrofi;

CONSIDERATO che i programmi di eradicazione messi in atto anche da altri stati della Comunità Europea (Spagna) e dalle altre regioni dell'Italia meridionale, non hanno consentito né l'eliminazione dell'organismo nocivo dalle aree focolaio né la limitazione della sua diffusione, con enorme danno economico e paesaggistico per le aree interessate (atti del convegno sul Punteruolo Rosso tenutosi a Genova in data 27/02/2009);

CONSIDERATO che la Regione Campania con Decreto n. 440 del 08/09/08 ha individuato come "zone di insediamento" i comuni confinanti con la parte meridionale del territorio della regione Lazio in cui è presente l'organismo nocivo;

CONSIDERATO che la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2007/365/CE prevede la delimitazione delle sole zone infestate, mentre il Decreto Ministeriale 9 novembre 2007 stabilisce che le aree in cui la diffusione dell'organismo nocivo è tale da non ritenere più possibile la sua eradicazione, dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all'eliminazione dell'organismo nocivo, sono individuate come "zone di insediamento" e che la fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine delle zone infestate è individuata come "zona cuscinetto";

CONSIDERATO che, come dimostrato dai risultati delle recenti sperimentazioni condotte sul territorio nazionale, le palme in cui l'organismo nocivo non ha completamente compromesso l'apice vegetativo delle piante possono essere ancora risanate (atti del convegno sul Punteruolo Rosso tenutosi a Genova in data 27/02/2009);

CONSIDERATO che le misure fitosanitarie da adottare nelle zone di insediamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del Decreto Ministeriale 9 novembre 2007, devono essere definite da parte del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 214/05;

RITENUTO di dover aggiornare, ai sensi all'articolo 2, punto 2, del Decreto Ministeriale 9 novembre 2007, la delimitazione delle diverse zone interessate dal *Rhynchophorus ferrugineus* secondo le risultanze dei monitoraggi espletati;

RITENUTO di dover individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del Decreto Ministeriale 9 novembre 2007, come "zone di insediamento" le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove non si ritiene più possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo *Rhynchophorus ferrugineus*;

RITENUTO di dover individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) del Decreto Ministeriale 9 novembre 2007, come "zone cuscinetto" le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata e della zona insediamento, in cui non essendo stata ancora accertata la presenza dell'organismo nocivo sarà condotto un monitoraggio intensivo del territorio;

RITENUTO altresì, nelle more di una definizione delle misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 214/05, da adottare nelle zone di insediamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del Decreto Ministeriale 9 novembre 2007, di dover approvare le misure fitosanitarie da applicare nelle zone di insediamento del *Rhynchophorus ferrugineus* allegate al presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale (Punteruolo – Misure Fitosanitarie);

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.M. 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)"

A) di definire, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera a) del D.M. 9/11/2007, "zone insediamento" le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* e dove le misure fitosanitarie di eradicazione non hanno permesso l'eliminazione dell'insetto nocivo, tali aree sono così individuate:

ZONE DI INSEDIAMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	APRILIA, CISTERNA DI LATINA, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LATINA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, PONTINIA, PRIVERNO, SABAUDIA, SAN FELICE CIRCEO, SERMONETA, SEZZE, SONNINO, SPERLONGA, TERRACINA.
ROMA	ALLUMIERE, ANZIO, CERVETERI, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, LANUVIO, NETTUNO, POMEZIA, ROMA, SANTA MARINELLA, TOLFA, VELLETRI, LADISPOLI, ARDEA, FIUMICINO.

B) di definire, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c) del D.M. 9/11/2007 "zone cuscinetto" le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove non è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus*, ma ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata, nelle quali è in atto il monitoraggio intensivo, tali aree sono così individuate:

ZONE CUSCINETTO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	BASSIANO, CAMPODIMELE, CASTELFORTE, CORI, LENOLA, MAENZA, NORMA, PONZA, PROSEDI, ROCCAGORGA, ROCCA MASSIMA, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SANTI COSMA E DAMIANO, SPIGNO SATURNIA.
ROMA	ALBANO LAZIALE, ANGUILLARA SABAZIA, ARICCIA, ARTENA, BRACCIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CANALE MONTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL GANDOLFO, CASTEL MADAMA, CASTELNUOVO DI PORTO, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, CIVITAVECCHIA, COLONNA, FORMELLO, GALLICANO NEL LAZIO, GROTTAFERRATA, GUIDONIA MONTECELIO, MANZIANA, MARINO, MENTANA, MONTE COMPATRI, MONTELANICO, MONTE PORZIO CATONE, MONTEROTONDO, MORLUPO, NEMI, PALESTRINA, POLI, RIANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, SACROFANO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SANT'ANGELO ROMANO, SEGNI, TIVOLI, TREVIGNANO ROMANO, ZAGAROLO, LARIANO, CIAMPINO, SAN SECAREO, FONTE NUOVA.
FROSINONE	AMASENO, VALLECORSA, AUSONIA, CORENO AUSONIO, ESPERIA, CASTENUOVO PARANO, SAN GIORGIO A LIRI, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANTA POLLINARE, PIGNATARO INTERAMNA, VALLEMAIO, CASSINO, CERVARO, SAN VITTORE DEL LAZIO, VITICUSO.
VITERBO	MONTALTO, TARQUINIA, CANINO, TUSCANIA, MONTE ROMANO, VITERBO, VETRALLA, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA, BARBARANO ROMANO, BRERA, VEIANO.

C) di approvare, nelle more della definizione delle misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 214/05, nelle zone di insediamento delimitate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del DM 9/11/2007, le misure fitosanitarie, da adottare nelle zone di insediamento del *Rhynchophorus ferrugineus*, allegate al presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale (Punteruolo – Misure Fitosanitarie);

Nelle aree sopra determinate si applicano le disposizioni di cui al D.M. 9/11/2007 ed al D.Lgs 214/2005 e le specifiche misure fitosanitarie, indicate nell'allegato denominato "Punteruolo – Misure Fitosanitarie";

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di palme a qualsiasi titolo di osservare, nei casi di infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus*, le misure indicate nel presente provvedimento a cura e spese degli stessi. La mancata attuazione delle misure fitosanitarie comporta la comminazione di sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs 214/2005.

Le presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini

Allegato alla determinazione concernente: D.M. 9/11/2007 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*”, nuova delimitazione delle aree infestate.

PUNTERUOLO – MISURE FITOSANITARIE

Nelle aree delimitate dalla Regione Lazio come zone di insediamento, è opportuno operare nel tentativo di salvare le palme infestate da Punteruolo rosso quando queste non siano completamente compromesse adottando le seguenti misure :

1. Interventi di abbattimento delle palme infestate con apice vegetativo compromesso e non più risanabili:
 - abbattimento delle palme da effettuare nelle prime ore del mattino di giornate fresche, evitando giorni con forte piovosità, che può rallentare l'esecuzione degli interventi, e giornate con ventosità eccessiva, che può favorire il volo degli adulti;
 - copertura dell'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri, al fine di impedire la caduta dell'insetto sul terreno nudo e di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
 - taglio della palme a sezioni successive, avendo cura di asportare le foglie e l'apice vegetativo evitandone la caduta libera a terra. Il cantiere dovrà essere organizzato con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
 - stoccaggio in imballaggi ermetici o, in alternativa, in contenitori sigillati di tutte le parti di palma che, presentando cavità con presenza, anche sospetta, di larve e/o adulti, andranno distrutte;
 - soppressione tempestiva degli adulti e degli stadi preimmaginali (larve e bozzoli), che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo quale la raccolta manuale ed il confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica o la bruciatura con bruciatori a gas;
 - trasporto del materiale destinato alla distruzione in un sito diverso da quello di abbattimento, tramite camion chiuso o telonato per impedire dispersioni accidentali;
 - distruzione e smaltimento dei materiali di risulta infestati mediante idoneo trattamento termico o triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni non superiori ai 2 cm.

2. Interventi curativi per le palme ai primi stadi di infestazione:
 - trattamenti chimici con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale;
 - trattamenti di potatura di risanamento, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio mediante mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi. Tutto il materiale vegetale infestato rimosso deve essere distrutto mediante idoneo trattamento termico o con triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni non superiori ai 2 cm.

3. Interventi preventivi per le palme asintomatiche:
 - esecuzione di accurate ispezioni periodiche su tutte le piante sensibili all'attacco del coleottero in questione;

- esecuzione degli interventi di potatura solo sulle parti secche, evitando interventi su parti verdi che, se ritenuti necessari, devono essere effettuati nel periodo invernale avendo cura di ricoprire le superfici di taglio mediante mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi;
- distruzione e/o smaltimento dei residui della potatura;
- allestimento di un'appropriata protezione fisica intorno alle palme, a mezzo di rete antinsetto, atta a costituire una barriera impenetrabile al Punteruolo rosso;
- trattamenti chimici preventivi con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale, assicurando comunque la copertura dalla primavera all'autunno.